

Allegato alla delibera G.M.
C.C.

N. 4.6 del 27-6-2000
Il Segretario Generale



COMUNE DI SALEMI

Provincia di Trapani

ASSESSORATO COMMERCIO E ANNONA

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE .

REGOLAMENTO DEL MERCATINO

SETTIMANALE

ART1

Sull'aria pubblica denominata " AREA ANTISTANTE LA VIA EURIPIDE – VIA ARCHIMEDE E POSTEGGIO AREA ARTIGIANALE" nei giorni non festivi di Sabato, è consentito il commercio su aree pubbliche dei generi ripartiti in due sezioni:

Alimentari e non Alimentari.

Sulla stessa area è consentita la vendita da parte dei produttori agricoli autorizzati ai sensi della legge 59/63.

ART. 2

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI POSTEGGI - RISERVE.

Il numero massimo dei posteggi disponibili per i seguenti settori merceologici è :

ALIMENTARI posteggi n. 06

NON ALIMENTARI " n. 64

I numero massimo dei posteggi è aumentato del 10% riservandoli ai produttori diretti di generi alimentari e non alimentari di cui alla Legge 59/63 :

ALIMENTARI posteggi n. 4

NON ALIMENTARI " n. 3

ART. 3

DIMENSIONE DEI POSTEGGI E CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA

I posteggi non dotati di attrezzatura di vendita permanente non possono superare la superficie massima di mq. 32 (trentadue) con fronte non superiore a ml. 8 (otto) e profondità non superiore a ml.4 (quattro).

L'intervallo fra due posteggi deve essere assicurato da un passaggio di ml. 0,50.

ART. 4

ORARI DEL MERCATO SETTIMANALE

Le operazioni di allestimento, vendita e rimozione dei banchi di vendita, si svolgeranno secondo i seguenti orari:

- dalle ore 7,00 alle ore 8,00- allestimento banchi di vendita
- dalle ore 8,00 alle ore 14,00- orario di vendita;
- dalle ore 14,00 sino alle ore 15,00 ricarica merce e rimozione banco.

ART. 5

SPOSTAMENTO DELLA GIORNATA DI MERCATO

Lo spostamento della giornata di mercato è decisa dal Consiglio comunale (1), sentita la Commissione di cui all'art. 8 ter della legge reg. 2/96, e va pubblicizzato mediante avvisi affissi all'interno del mercato almeno due settimane precedenti lo spostamento.

Il Sindaco può anticipare o posticipare la giornata di mercato solo se ricadente nella giornata festiva.

(1) - art. 4 lett. D – Legge-Reg. n. 2/96.

ART. 6

TRASFERIMENTO DEL MERCATO

Il consiglio comunale delibera, sentita la commissione di cui all'art. 8 ter della legge reg. 2/96, lo spostamento di luogo di svolgimento dello stesso (1).

Lo spostamento di luogo del mercato può essere operato solo per motivi di pubblico interesse, di ciò l'Amministrazione dà pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire, almeno due settimane precedenti lo spostamento. In ogni caso restano in vigore le concessioni di posteggio in atto.

(1) - art. 4 lett. D – Legge Reg. n. 2/96.

ART. 7

L'occupazione del posteggio da parte del titolare deve avvenire almeno 15 minuti prima dell'orario di inizio delle vendite.

I posteggi non occupati entro le ore 8 dai titolari sono sorteggiati tra gli aspiranti presenti per la sola giornata di mercato da effettuarsi in presenza dei rappresentanti delle Organizzazioni di categoria e del Segretario comunale o di un suo delegato.

Art. 8

OBBLIGHI DEL POSTEGGIATORE

Il posteggiatore, dopo avere ricaricato la merce e rimosso il banco, dovrà provvedere immediatamente a raccogliere i rifiuti negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune, con l'obbligo di scomporre eventuali rifiuti voluminosi in cartoni e simili.

Il posteggiatore che non rispetta tale obbligo è punito con la sanzione prevista dall'art. 20 , comma 2 della legge reg. 18/95 ed in caso di recidiva con la sospensione fino a sei mesi.

Il posteggiatore è tenuto al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti che disciplinano la materia, ad applicare i cartellini indicatori dei prezzi di tutti i generi per i quali tale obbligo è prescritto dalla legge.

Al contravventore verranno comminate le sanzioni previste dalle leggi vigenti .

ART. 9

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi sono assegnati in base a graduatoria permanente formata dalla Commissione Comunale per il Commercio su aree pubbliche sulla scorta, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a)- ad aspiranti che risiedono nel Comune;
- b)- ad aspiranti che abbiano maggiore assiduità di frequenza abituale nel mercato verificata regolarmente dai vigili urbani;
- c)- ad aspiranti che abbiano maggiore anzianità di iscrizione al R.D.;
- d)- ad aspiranti che trattino generi merceologici di cui il mercato è carente;
- e)- ad aspiranti che trattino la medesima gamma merceologica del precedente occupante;
- f)- ad aspiranti che frequentino meno di quattro mercati alla settimana.

In caso di parità precede colui che risiede nella provincia, in caso di ulteriore parità l'assegnazione segue l'ordine di presentazione delle domande.

In tutti i casi in cui le domande risultano presentate nella stessa giornata, l'ordine della precedenza è stabilito mediante sorteggio effettuato alla presenza delle organizzazioni di categoria e del Segretario Comunale o da un suo sostituto.

Le medesime regole si applicano per i produttori agricoli.

A ciascun aspirante non può essere concesso nel mercato più di un

posteggio.

La concessione ha validità decennale e può essere rinnovata .

ART. 10

TRASMISSIONE DEL POSTEGGIO

La concessione del posteggio può essere ceduta solo unitamente all'azienda commerciale.

In caso di cessazione dell'attività del titolare dell'autorizzazione, per qualsiasi causa, la concessione può essere trasferita al familiare che abbia ottenuto la trasmissione dell'autorizzazione.

Il trasferimento è possibile soltanto fra parenti di primo grado e previo nulla osta scritto dall'assegnatario.

Nella ipotesi in cui la concessione è dovuta a morte del titolare dell'autorizzazione, il parente che intenda ottenere la trasmissione del posteggio deve produrre la dichiarazione di rinuncia degli altri aventi diritto.

ART. 11

FACOLTÀ' DI RAPPRESENTANZA

La vendita deve essere esercitata personalmente dal titolare dell'Autorizzazione .In caso di comprovata necessità, l'esercente può farsi rappresentare da un proprio familiare o da altra persona, per un periodo non superiore a mesi 3, previa autorizzazione del Sindaco del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Trascorso tale termine, la persona che dovrà assumere la rappresentanza, deve possedere i requisiti previsti dalle norme in vigore.

La rappresentanza non può essere conferita a titolare di Autorizzazione che esercita contemporaneamente nello stesso mercato, l'attività in proprio.

ART. 12

ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Durante la vendita l'esercente deve esporre al pubblico, in maniera alquanto visibile, l'Autorizzazione Amministrativa, l'Autorizzazione Sanitaria per l'automezzo ove prescritta e la ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e di posteggio.

ART. 13

REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione del posteggio è revocata dal Sindaco, sentita la commissione Comunale per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche, su informativa della commissione di mercato prevista dall'art. 18 del presente regolamento, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge e dal relativo decreto di esecuzione, nei seguenti casi:

- a)-per n. 13 assenze ingiustificate, anche saltuariamente nell'arco di un anno solare;
- b)-per cessione totale o parziale del posteggio assegnato;
- c)-per recidiva, nonostante diffida scritta rivolta su proposta della commissione di mercato, in gravi infrazioni alle leggi ed ai regolamenti applicabili al mercato, nonché alle disposizioni del regolamento di mercato.

ART. 14

In caso di assenza determinata da malattia o da altro importante motivo di ordine personale, il titolare della concessione deve presentare tempestivamente al

Sindaco e comunque non oltre le due giornate di mercato consecutive, motivata richiesta di conservazione del posteggio.

Il Sindaco dispone la conservazione del posteggio per non più di quattro mercati consecutivi, comprese le assenze continuative anteriori alla richiesta.

Periodi di assenza continuativi maggiori possono essere consentiti, sentita la Commissione Comunale per il Commercio su aree pubbliche, solo in caso di gravi e comprovati motivi personali o per malattia certificata dal S.S.N. di residenza del concessionario.

Il posteggio inoltre è conservato in tutti i casi in cui le Leggi prescrivono la conservazione del posto di lavoro (servizio militare obbligatorio, gravidanza, puerperio, ferie ecc.).

ART. 15

VENDITA DI GENERI ALIMENTARI

La vendita di generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo delle autorità Sanitarie.

Gli esercenti di tale commercio e gli eventuali collaboratori dovranno essere muniti

del LIBRETTO SANITARIO, sottoponendosi periodicamente alle visite mediche di controllo da parte autorità sanitaria.

ART.16

DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI

Nel mercato, e limitatamente dentro lo spazio previsto nel precedente art. 1, è consentita la sosta dei veicoli appartenenti ai titolari dei posteggi.

Durante le operazioni di mercato è fatto assoluto divieto di disturbare il pubblico con grida e schiamazzi e di fare uso di apparecchi di amplificazione o diffusione di suoni per bandizzare al merce.

E' fatto assoluto divieto di svolgere il commercio itinerante nel raggio di 200 metri dal posteggio.

ART.17

La tassa di posteggio si aggiunge alla tassa di occupazione temporanea del suolo pubblico disciplinata dall'art, 195/bis T.U.F.L. e successive modificazioni.

Essa è fissata annualmente dal consiglio comunale con pagamento anticipato.

ART.18

COMMISSIONE DI MERCATO

Nell'ambito del mercato opera una commissione composta da:

1.- quattro membri eletti ogni due anni dagli operatori che ivi esercitano la loro attività sulla base di una lista unica cui può liberamente candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato;

2.- un rappresentante dei commercianti a posto fisso.

Alla Commissione spettano compiti di vigilanza e di proposte per il buon funzionamento del mercato e dei servizi di cui dispone.

Le modalità di elezioni sono stabilite dal Sindaco, il quale dispone altresì, quanto necessario per il funzionamento della stessa.

ART. 19

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

E

NORME PER LA PRIMA APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Gli Esercenti che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento risultano assegnatari di posteggi nel mercato settimanale ubicato nella zona , hanno diritto di precedenza nell'assegnazione dei posteggi che dovranno sorgere nelle nuove aree che verranno designate dalla Civica Amministrazione.

ART. 20
LEGISLAZIONE

Il presente regolamento è stato compilato ai sensi delle Leggi e delle direttive per l'esercizio del commercio su aree pubbliche emanate dall'Assessorato Regionale alla Cooperazione.

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimette alle leggi vigenti in materia.